



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 04.09.2024

Info/142.24/GIURISPRUDENZA/RESPONSABILITÀ DEL L.R.- Delega

REATI AMBIENTALI- GIURISPRUDENZA
RESPONSABILITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
ANCHE IN CASO DI DELEGA DI FUNZIONI

La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 3 Penale, n. 30930/2024 offre spunti significativi riguardo alla **responsabilità del legale rappresentante di un'azienda in materia ambientale, anche in presenza di una delega di funzioni ad un soggetto specifico all'interno dell'organizzazione.**

Per i giudici, nonostante la presenza di un delegato, il legale rappresentante può comunque essere chiamato a rispondere per le violazioni ambientali derivanti da decisioni strutturali attribuibili direttamente a lui.

Le violazioni riguardavano il deposito di rifiuti al di fuori delle aree autorizzate e il superamento dei parametri di emissioni di ammoniaca dal biofiltro. Il legale rappresentante si era difeso sostenendo che la responsabilità fosse attribuibile al **direttore tecnico responsabile dell'impianto**, a cui erano state delegate le funzioni relative alla gestione operativa.

La sentenza in esame è interessante perché ribadisce il principio secondo cui **la delega di funzioni in ambito ambientale è consentita solo a determinate condizioni**, che ne garantiscano la validità ed efficacia. In particolare, per essere considerata legittima, la delega deve:

- **Essere puntuale ed espressa:** non devono rimanere poteri residuali in capo al delegante. Questo implica che tutte le funzioni, poteri decisionali e di spesa, devono essere chiaramente trasferiti al delegato.
- Deve coprire **specifiche funzioni** correlate alla gestione ambientale, non lasciando spazi di ambiguità sulla ripartizione delle responsabilità.
- **Essere provata con certezza**, evidenza documentale e tracciabilità a dimostrazione dell'effettivo trasferimento delle funzioni.
- **Deve risultare l'idoneità tecnica e la qualifica professionale del delegato** che deve possedere le competenze necessarie per svolgere i compiti assegnati, **con autonomia decisionale e disponibilità economica.**
- **Essere giustificata dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell'impresa**, sempre **restando l'obbligo di vigilanza del delegante** sul corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite (principio transumato dalla disciplina degli infortuni sul lavoro). Il giudice aggiunge che tale obbligo non richiede un controllo continuo, ma una verifica periodica della corretta gestione del delegato.

Inoltre la Cassazione nel caso specifico evidenzia che la responsabilità diretta permane per scelte ambientali che implicano deficit strutturali o decisioni strategiche dell'impresa.

Per gli interessati agli approfondimenti in allegato il dispositivo della sentenza

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.it www.amisrifiuti.it